



Decreto del 11/06/2007

Titolo del provvedimento:

Modalita' operative per la pubblicazione nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze delle deliberazioni in materia di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20/06/2007)

Preambolo

Preambolo

Testo: in vigore dal 20/06/2007

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per le politiche fiscali

Visto l'art. 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, che disciplina l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, che ha attuato la direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità;

Visto il comma 2 dell'art. 6 del citato decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, che stabilisce che le deliberazioni con cui le province possono incrementare la misura dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze e che con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalita' applicative;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 70, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in base al quale le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di Governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, dello stesso decreto legislativo, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti;

Considerato che occorre stabilire le modalita' che le province devono seguire per la pubblicazione delle deliberazioni di incremento della misura dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica;

Decreta:

art. 1

Invio delle deliberazioni in materia di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica

Testo: in vigore dal 20/06/2007

1. La pubblicazione delle deliberazioni provinciali concernenti la variazione dell'aliquota dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e' effettuata nel sito internet del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze denominato www.finanze.gov.it

2. Al fine di provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo, le province che deliberano gli incrementi

Decreto del 11/06/2007

dell'aliquota dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica devono inviare la relativa deliberazione all'Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze mediante posta elettronica, al seguente indirizzo: [dpf.acciselp\(chiocciola\)finanze.it](mailto:dpf.acciselp(chiocciola)finanze.it), entro trenta giorni dalla data in cui la deliberazione e' divenuta esecutiva.

3. La deliberazione di cui al comma 2 deve contenere almeno i seguenti dati: la denominazione della provincia, l'anno di imposta, la data ed il numero della deliberazione, l'incremento deliberato per l'anno di imposta di riferimento e la misura complessiva dell'addizionale da applicare.

4. La deliberazione degli incrementi dell'aliquota dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica puo' essere sostituita da un estratto, nel quale deve essere anche riportata l'attestazione della conformita' degli elementi in esso contenuti all'originale.

art. 2

Pubblicazione delle deliberazioni nel sito internet

Testo: in vigore dal 20/06/2007

1. L'Ufficio del federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze provvede a far inserire le deliberazioni ovvero gli estratti degli incrementi dell'aliquota dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica nel sito individuato nell'art. 1, comma 1, del presente decreto entro sette giorni lavorativi successivi alla loro ricezione.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.